

U
CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione
a Convegni, Congressi ed altre manifestazioni".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

" Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a Convegni, Congressi ed altre manifestazioni".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

La Giunta Regionale può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.

Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui avvenga in collaborazione con altri Enti, la Regione può erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri.

Art. 2

La Giunta Regionale può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esecuzione delle sue funzioni.

L'adesione può consistere nell'erogazione di un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonché di esperti appositamente designati.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 3

La Giunta Regionale con proprio atto, determina le modalità di organizzazione o di adesione ed assume i conseguenti impegni di spesa.

Art. 4

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, previsti in L.100.000.000= si farà fronte con i fondi stanziati all'apposito capitolo del bilancio dell'esercizio 1974 avente ad oggetto " Fondo per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, anche in collaborazione con altri Enti" ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci dei successivi esercizi.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Raffaele Augelli)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

11
CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 19 novembre 1974
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI


Laera - Ventur:

IL PRESIDENTE

46

DISEGNO DI LEGGE

"NORME PER L'ORGANIZZAZIONE, L'ADESIONE E LA
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE
MANIFESTAZIONI."



Relatore: Prof. Matteo Fantasia

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

7 NOV. 1976

p/ Ufficio Commissioni

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

" NORME PER L'ORGANIZZAZIONE, L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI".

Art. 1

n. (art. MSI)

La Giunta Regionale può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.

Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso ⁱⁿ cui avvenga in collaborazione con altri Enti, la Regione può erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri.

Art. 2

n. (art. MSI)

La Giunta Regionale può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue funzioni.

L'adesione può consistere nell'erogazione ^{di} un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonché di esperti appositamente ^{designati} ~~designati~~.

Art. 3

n. (est. MSI)

La Giunta Regionale con proprio atto, determina le modalità di organizzazione o di adesione ed assume i conseguenti impegni di spesa.

Art. 4

n. (est. MSI)

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, previsti in L. 100.000.000 si farà fronte con i fondi stanziati all'apposito capitolo del bilancio dell'esercizio 1974 avente ad oggetto " Fondo per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, anche in collaborazione con altri Enti" ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci dei successivi esercizi.

legge = n.
(est. MSI)